

Firenze, 6/8/2016
Decreto n. 776

(PA Digitale – Procedura n. 57/2016)

Oggetto: Affidamento fornitura di articoli di cancelleria e materiale di consumo per INDIRE sedi di Firenze, Roma, Napoli, Torino e Agenzia Erasmus+ sedi di Firenze e Roma.

Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2106 con 3 (tre) operatori economici per la durata di 4 (quattro) anni.

CIG: 6766978EE3 – CUP: B59J16000280006

Determina a contrarre

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;

RILEVATO che con D.M 21 dicembre 2012 (trasMESSO con nota prot A00UFGAB n. 0026901) è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a firma del Ministro dell'Istruzione;

VISTA la nomina del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio 2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03 luglio 2013;

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente *"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"*;

RICHIAMATO il "Documento preliminare di progetto" (nota prot. n. 14525/P9 del 28.06.2016) predisposto dalla dott.ssa Francesca Sbordonì, (previa consultazione delle aree interessate al servizio in oggetto e previa approfondita istruttoria circa le effettive esigenze dell'Ente), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente tutti gli elementi inerenti il servizio oggetto della *espletanda* procedura di gara (cfr. **all. 1**);

PRESO ATTO che, come attestato dalla relazione di cui sopra, i prodotti di cancelleria e materiale di facile consumo, sono indispensabili per lo svolgimento delle attività quotidiane di INDIRE e dell'Agenzia Erasmus+ e che la conclusione di un accordo quadro semplificherebbe la procedura per l'acquisto di tali prodotti;

PRESO ATTO che, al momento, le sedi Indire sono 4 (Firenze, Napoli, Roma, Torino) e le strutture destinate all'Agenzia Erasmus + sono 2 (Firenze, Roma), e che i prodotti di cancelleria sono essenziali per il regolare andamento delle attività amministrative, finanziarie e dei progetti e ricerche seguite dall'Ente;

CONSIDERATA l'omogeneità e la standardizzazione dei prodotti oggetto dell'affidamento e la necessità di garantire comunque l'efficienza dell'azione amministrativa eseguendo cumulativamente una sola volta i procedimenti amministrativi necessari per l'affidamento dei prodotti medesimi;

RITENUTO che l'accordo quadro, andando preventivamente ad identificare più fornitori per questa tipologia di servizio, consentirà la fornitura dei prodotti necessari per il regolare svolgimento delle attività di INDIRE e dell'Agenzia Erasmus+, diminuendo notevolmente i costi e i tempi amministrativi, procedendo con degli contratti derivati contenenti i singoli ordinativi di fornitura di materiali di cancelleria e di materiali di facile consumo al momento della reale necessità con uno dei tre operatori;

CONSIDERATO che, per le sopraesposte ragioni, l'Accordo Quadro previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 si sostanzia come l'istituto che meglio risponde alle esigenze dell'intestato Ente con riferimento al servizio oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che la stipulazione di un accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare le richieste del servizio oggetto dell'affidamento nei limiti di importo definito dall'accordo stesso;

CONSIDERATO che l'accordo quadro realizza una maggiore efficienza amministrativa perché consente l'effettivo accorpamento di una serie di procedure di acquisizione, sicché i molteplici subprocedimenti amministrativi, che dovrebbero essere espletati per ciascuna singola acquisizione ripetuta - predisposizione dei termini contrattuali, bandi e pubblicazioni legali, operazioni valutative, ecc. sono eseguiti cumulativamente una sola volta (o comunque nell'ambito della stessa procedura);

CONSIDERATO che una volta che il primo stadio della procedura è completato, i tempi necessari per addivenire all'effettiva esecuzione contrattuale sono di gran lunga più brevi, sicché diminuisce sia il rischio di mancata soddisfazione di un bisogno improvviso - perché i fornitori sono già stati individuati e sono parti di un accordo quadro - sia il pericolo di dover adottare procedure urgenti;

RITENUTO necessario concludere un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 lett. a) del predetto Decreto Legislativo che stabilisce espressamente che lo stesso può essere eseguito *"secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro"*;

VISTO il comma 4 lett a) dell'art. 54 citato, il quale, nell'individuare l'operatore economico cui affidare il singolo appalto stabilisce che tale scelta *"avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione"*;

CONSIDERATO che, in aderenza ai principi di economicità, parità di trattamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, il criterio meglio rispondente alle esigenze di INDIRE è quello "a cascata" ovvero quel criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale, e che, solo in caso di

impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria;

VISTA la richiesta, di cui allegato "B" della Dott.ssa Silvia De Felice, di provvedere all'affidamento per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di consumo per le sedi di INDIRE: Firenze, Roma, Napoli, Torino dell'Agenzia Erasmus+ di Firenze e Roma.

RILEVATO che il suddetto modulo "B" debitamente compilato e inserito digitalmente sulla PA Digitale (numero proposta 349 del 29.06.2016) ha compiuto tutto l'iter procedimentale ed acquisita, altresì, l'autorizzazione a procedere del Direttore Generale dell'Ente (atto finale n. 308 del 04.07.2016);

VISTO l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale *"Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139"*.

DATO ATTO che, nel caso specifico della gara in questione, non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali, poiché la stessa non appare funzionale ed economicamente vantaggiosa per l'Istituto, oltre a non derivarne alcuna utilità o convenienza per l'Amministrazione;

CONSIDERATO inoltre che, in caso di frazionamento, l'Ente si vedrebbe costretto a gestire più affidamenti sia in fase di gara che di esecuzione degli eventuali contratti, con tutte le conseguenti maggiori spese connesse, nonché le difficoltà e problematiche derivanti dal coordinamento e gestione di più appalti;

CONSIDERATO altresì che dal frazionamento potrebbe derivare un rischio più elevato di contenzioso conseguente alla stipula ed esecuzione di più contratti;

CONSIDERATO che l'importo previsto quale base d'asta per la procedura in oggetto per 4 (quattro) anni è pari a 208.153,49 € (al netto di IVA al 22%);

RILEVATO in particolare che la congruità dell'importo da porre a base d'asta è stata valutata e definita, tramite un'indagine preventiva svolta dagli uffici competenti sul MePA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) all'interno dei cataloghi presenti e poi calcolato in base ai consumi storici dell'Istituto e dell'Agenzia, secondo quanto dichiarato nella relazione già richiamata nella quale è stata svolta apposita analisi dei costi a cui si fa rinvio;

CONSIDERATO che la procedura di gara determinata per l'individuazione degli OO.EE con cui concludere l'Accordo Quadro in oggetto è la "procedura aperta", prevista e disciplinata dall'art. 60

del d.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 72, 73 e 74 del D.lgs. 50/2016 che disciplinano le modalità e i termini di pubblicazione dei documenti di gara delle procedure aperte sotto soglia comunitaria;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 *“fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016), gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti”*;

PRESO ATTO altresì che ai sensi del citato comma 11 *“fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21”*.

CONSIDERATO pertanto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 comma 7 del d.lgs. 163/2006 *“Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.*

DATO ATTO che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto;

PRESO ATTO inoltre che, stante il fatto che ad oggi, su CONSIP non è attiva alcuna convenzione per tale tipologia di servizio, non è necessario chiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 510, della legge 298/2015 posto che lo stesso si applica solo *“qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VISTA la determinazione dell'AVCP (oggi ANAC) n. 7 del 24 novembre 2011 in materia di *“Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture”*;

PRESO ATTO che nell'esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art. 26 D.Lgs n. 81/2008;

VISTO il combinato disposto degli artt. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art. 2 della Delibera ANAC del 22 dicembre 2015, in base al quale ai fini dell'attivazione della succitata procedura è dovuto il pagamento a favore dell'A.N.A.C da parte di INDIRE di € 225,00 e il pagamento da parte degli operatori economici all'A.N.A.C. di € 20,00;

VISTO l'art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016 a tenore del quale "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 [31 dicembre 2016], le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.";

RITENUTO necessario, pertanto, usufruire di tale sistema [AVCPASS] per il controllo dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli OO.EE;

VISTO l'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 che prevede che *"le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro"*;

RITENUTO adeguato, visto anche l'importo complessivo della procedura di gara, stabilire in € 500,00 l'importo della predetta sanzione;

VISTO l'art. 85 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a tenore del quale *"al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea"*;

RITENUTO pertanto opportuno utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per l'autodichiarazione da parte degli OO.EE dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il pagamento delle fatture delle singole commesse verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indire@pec.it, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del

DM 55/2013, e verrà effettuato mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva;

DATO ATTO che non sarà in alcun modo possibile, da parte dell'intestato Ente, effettuare anticipi o pagamenti in contanti;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 *"i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture devono essere stipulati, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

DATO ATTO che l'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L. n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva in ogni caso la facoltà di:

- a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto quadro, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;
- b) valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;
- c) procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;
- d) recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26,

comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;

RICHIAMATI tutti gli atti di gara e più precisamente:

- il documento preliminare di progetto (cfr. all. 1);
- il bando di gara (cfr. all. 2);
- il disciplinare di gara (cfr. all. 3);
- il capitolato tecnico (cfr. all. 4);
- il modulo di domanda di partecipazione (cfr. all. 5);
- il documento di gara unico Europeo (DGUE), all. 6;
- lo schema di offerta economica (cfr. all. 7);
- lo schema di offerta tecnica (cfr. all. 8);
- lo schema di contratto di accordo quadro (cfr. all. 9);

RILEVATA la particolarità della modalità di affidamento del servizio (Accordo Quadro) per cui non è possibile conoscere preventivamente, al momento dell'affidamento del servizio, il numero dei contratti che eventualmente verranno stipulati;

DATO ATTO, alla luce di quanto precede, che non è quindi possibile stabilire a priori l'importo del singolo affidamento e che, pertanto, la verifica della copertura finanziaria verrà effettuata solo in fase di autorizzazione alla richiesta di fornitura;

CONSIDERATO che, in mancanza della suddetta copertura la richiesta di fornitura non verrà autorizzata e di conseguenza non si procederà ad alcun servizio da parte dell'operatore economico prescelto e pertanto non si genererà alcun costo per l'Amministrazione;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto attestato nel Documento preliminare di progetto (cfr. **all. 1**);

- di indire una procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell' art. 60 del d.lgs. 50/2016 finalizzata alla selezione di 3 (tre) operatori economici con i quali verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lettera a) del d. lgs. 50/2016 per la durata di 4 anni avente ad oggetto l'affidamento del servizio di fornitura di prodotti di cancelleria e materiale di facile consumo per le

sedi INDIRE e Erasmus+, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici dettagliati nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;

- di approvare, pertanto, i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente procedura:

- il Documento preliminare di progetto (cfr. all. 1);
- il Bando di Gara (cfr. all. 2);
- il disciplinare di gara (cfr. all. 3);
- il capitolato tecnico (cfr. all. 4);
- il modulo di domanda di partecipazione (cfr. all. 5);
- il documento di gara unico Europeo (DGUE), (cfr. all. 6);
- lo schema di offerta economica (cfr. all. 7);
- lo schema di offerta tecnica (cfr. all. 8);
- lo schema di contratto di accordo quadro (cfr. all. 9);

- di utilizzare, quale metodo per la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici il sistema AVCPASS;

- di fissare, in € 500,00, l'importo della sanzione di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

- di dare atto che il bando di gara, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, il modulo di partecipazione/autodichiarazione, lo schema di offerta economica, lo schema di offerta tecnica, lo schema di contratto di accordo quadro verranno pubblicati, in forma integrale, sul sito istituzionale dell'Ente (www.indire.it) sezione "bandi e contratti";

- di dare atto che il Bando di Gara verrà pubblicato:

- *per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici;*
- *sul profilo di committente www.indire.it;*
- *sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;*

- di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Francesca Sbordoni, funzionario dell'Area Affari Generali, dotata del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato;

- di nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto che sarà stipulato all'esito della procedura in oggetto, la Dott.ssa Rita Bernabei, in possesso delle necessarie competenze tecniche ai sensi dell'art. 101 comma 1 del d.lgs. 50/2016;

- di dare atto che per ogni singolo appalto specifico derivato dall'Accordo Quadro dovrà essere acquisito un apposito CIG derivato;

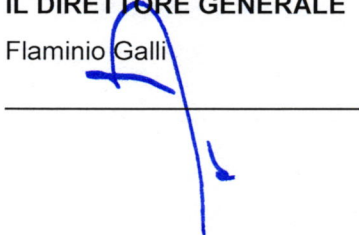
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto di accordo quadro verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;

- di dare atto che il pagamento delle fatture relative ai singoli appalti verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del DM 55/2013, e sarà effettuato mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva e che non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti;

- di dare atto che il presente decreto verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, anche all'Ufficio dei Servizi finanziari, pur non comportando alcuna prenotazione/impegno di spesa.
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 la presente determina a contrarre e gli atti tutti della procedura verranno pubblicati sul sito www.indire.it nella sezione amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli



Ufficio Affari Generali
FS/ab